

C J N

Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



Nuove frontiere tecnologiche e sistema penale. Sicurezza informatica, strumenti di repressione e tecniche di prevenzione

IX Corso di formazione interdottorale di Diritto e Procedura penale 'Giuliano Vassalli' per dottorandi e dottori di ricerca

(AIDP Gruppo Italiano, Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights – Siracusa, 29 novembre - 1° dicembre 2018)

ISSN 2240-7618

2/2019

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaume Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITOR

Carlo Bray

EDITORIAL STAFF

Alberto Aimi, Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Javier Escobar Veas, Stefano Finocchiaro, Elisabetta Pietrocarlo, Tommaso Trinchera, Stefano Zirulia

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caverro, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascaraín Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Santiago Mir Puig, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Paolo Veneziani, Costantino Visconti, Javier Willenmann von Bernath, Francesco Zacchè

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", via Altaguardia 1, Milano - c.f. 97792250157
ANNO 2019 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

Se desideri proporre una pubblicazione alla nostra rivista, invia una mail a editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Committee on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetw@protonmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal’s abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication’s minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

<p>IL DIRITTO PENALE NEL CYBERSPAZIO</p> <p><i>EL DERECHO PENAL EN EL CIBERESPACIO</i></p> <p><i>CRIMINAL LAW IN CYBERSPACE</i></p>	<hr/> <p>Neutralization Theory: Criminological Cues for Improved Deterrence of Hacker Crimes 1</p> <p><i>“Teoría de la neutralización”: Entre prevención y represión del cibercrimen.</i> Marcello Sestieri</p> <hr/> <p>«Send nudes» Il trattamento penalistico del sexting in considerazione dei diritti fondamentali del minore d’età 9</p> <p><i>El tratamiento penal del sexting en consideración a los derechos fundamentales de los menores de edad</i> <i>The Criminalisation of Sexting Involving Underage Victims</i> Domenico Rosani</p> <hr/> <p>Gli effetti dell’automazione sui modelli di responsabilità: il caso delle piattaforme online 33</p> <p><i>Los efectos de la automatización en los modelos de responsabilidad: el caso de las plataformas online</i> <i>The Effects of Automation on Imputation Models: the Case of Online Platforms</i> Beatrice Panattoni</p>
<p>DIRITTO PENALE E LIBERTÀ DI ESPRESSIONE IN INTERNET</p> <p><i>EL DERECHO PENAL Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN INTERNET</i></p> <p><i>CRIMINAL LAW AND FREEDOM OF EXPRESSION ON THE INTERNET</i></p>	<hr/> <p>Istanze di criminalizzazione delle fake news al confine tra tutela penale della verità e repressione del dissenso 60</p> <p><i>La criminalización de las fake news entre al confín entre tutela penal de la verdad y represión del disenso</i> <i>Criminalisation of Fake News Between the Protection of Truth and the Suppression of Dissent</i> Anna Costantini</p> <hr/> <p>Il volto dei reati di opinione nel contrasto al terrorismo internazionale al tempo di Internet 81</p> <p><i>El rostro de los delitos de opinión en la lucha contra el terrorismo internacional en la época de Internet</i> <i>The Face of Word Crimes in the Fight Against International Terrorism at the Time of the Internet</i> Paolo Cirillo</p>

<p><i>FINANCIAL CYBERCRIME</i></p> <p>CIBERCRIMEN FINANCIERO</p> <p>FINANCIAL CYBERCRIME</p>	<p>Crowdfunding @ ICOs: esigenze di prevenzione del rischio di commissione di reati nell'era della digital economy 101</p> <p><i>Crowdfunding @ ICOs: exigencias de prevención del riesgo de comisión de delitos en la era de la economía digital</i></p> <p><i>Crowdfunding @ ICOs: Commission Risk Prevention Needs of Crimes in the Era of the Digital Economy</i></p> <p>Antonietta di Lernia</p> <hr/> <p>La tutela penale del segreto commerciale in Italia. Fra esigenze di adeguamento e possibilità di razionalizzazione 112</p> <p><i>La tutela penal del secreto comercial en Italia.</i></p> <p><i>Entre exigencias de adecuación y posibilidades de racionalización</i></p> <p><i>The Protection of Trade Secret under Italian Criminal Law.</i></p> <p><i>Between Needs for Adequacy and Options for Rationalization</i></p> <p>Riccardo Ercole Omodei</p> <hr/> <p>L'abuso di mercato nell'era delle nuove tecnologie. Trading algoritmico e principio di personalità dell'illecito penale 129</p> <p><i>Abuso del mercado en la era de las nuevas tecnologías.</i></p> <p><i>Trading algoritmico y principio de responsabilidad penal personal</i></p> <p><i>Market Abuse in the Age of New Technologies.</i></p> <p><i>Algorithmic Trading and Principle of Individual Criminal Responsibility</i></p> <p>Marta Palmisano</p> <hr/> <p>Gli strumenti di prevenzione nazionali ed europei in materia di valute virtuali e riciclaggio 148</p> <p><i>Los instrumentos de prevención nacional y europeos en materia de monedas virtuales y lavado de activos</i></p> <p><i>Domestic and European Preventative Instruments Concerning Virtual Currencies and Money Laundering</i></p> <p>Cristina Ingraio</p> <hr/> <p>Le valute virtuali e gli ontologici rischi di riciclaggio: tecniche di repressione 159</p> <p><i>Las monedas virtuales y los ontológicos riesgos de lavado de activos: técnicas de represión.</i></p> <p><i>Virtual currencies and the endemic risk of money laundering: repression techniques</i></p> <p>Fabiana Pomes</p>
--	--

<p>LA TUTELA PENALE DELLA PRIVACY NEL CYBERSPAZIO</p> <p><i>LA TUTELA PENAL DE LA PRIVACIDAD EN EL CIBERESPACIO</i></p> <p><i>CRIMINAL LAW AND THE PROTECTION OF PRIVACY IN CYBERSPACE</i></p>	<p>I limiti della tutela penale del trattamento illecito dei dati personali nel mondo digitale</p> <p><i>Los límites de la tutela penal del tratamiento ilícito de datos personales en el mundo digital</i></p> <p><i>Limits to Criminalization of Unlawful Data Processing in the Digital World</i></p> <p>Salvatore Orlando</p>	<p>178</p>
	<p>Il compendio sanzionatorio della nuova disciplina privacy sotto la lente del <i>ne bis in idem</i> sovranazionale e della Costituzione</p> <p><i>El compendio sancionatorio de la nueva regulación de la privacidad bajo la lente del ne bis in idem internacional y de la Constitución italiana</i></p> <p><i>The Sanctioning System for Privacy-Related Infringements from the Supranational Ne Bis In Idem and the Italian Constitution Perspectives</i></p> <p>Ludovica Deaglio</p>	<p>201</p>
	<p><i>Eternal Sunshine of the Spotless Crime.</i></p> <p>Informazione e oblio nell'epoca dei processi su internet</p> <p><i>Eternal Sunshine of the Spotless Crime.</i></p> <p><i>Información y olvido en la época de los procesos de internet</i></p> <p><i>Eternal Sunshine of the Spotless Crime.</i></p> <p><i>The Right to Information and the Right to be Forgotten in Times of Trials by Media</i></p> <p>Edoardo Mazzanti</p>	<p>212</p>
	<p>La moltiplicazione dei garanti nel settore della tutela dei dati personali: riflessi penalistici del GDPR</p> <p><i>La multiplicación de las garantías en el sector de la tutela de los datos personales: Reflexiones penalísticas del GDPR</i></p> <p><i>The Multiplication of Responsibilities in the Personal Data Protection Area: Criminal Law Implications of the GDPR</i></p> <p>Gaia Fiorinelli</p>	<p>239</p>
	<p>Corporate liability e compliance in the cyber privacy crime: il nuovo "modello organizzativo privacy"</p> <p><i>Responsabilidad corporativa y compliance en el delito de privacidad cibernética: El nuevo "modelo organizativo de privacidad"</i></p> <p><i>Corporate Liability and Compliance in the Cyber Privacy Crime: the New "Privacy Organizational Model"</i></p> <p>Valentina Aragona</p>	<p>251</p>

<p>SICUREZZA INFORMATICA, COMPLIANCE E PREVENZIONE DEL RISCHIO DI REATO</p> <p><i>SEGURIDAD INFORMÁTICA, COMPLIANCE Y PREVENCIÓN DEL RIESGO DE DELITOS</i></p> <p><i>IT SECURITY, COMPLIANCE AND CRIME PREVENTION</i></p>	<p>I discorsi d'odio nell'era digitale: quale ruolo per l'internet service provider?</p> <p><i>Los discursos de odio en la era digital: ¿Cuál es el rol del proveedor de servicios de internet?</i></p> <p><i>Hateful Speech in the Digital Era: Which Role for the ISP?</i></p> <p>Valérie Nardi</p> <hr/> <p>Big Data Analytics e compliance anticorruzione</p> <p>Profili problematici delle attuali prassi applicative e scenari futuri</p> <p><i>Análisis de Big Data y compliance anticorrupción</i></p> <p><i>Cuestiones críticas de la práctica actual y escenarios futuros</i></p> <p><i>Big Data Analytics and Anti-corruption Compliance</i></p> <p><i>Critical Issues of Current Practice and Future Scenarios</i></p> <p>Emanuele Birritteri</p> <hr/> <p>La partita del diritto penale nell'epoca dei "drone-crimes"</p> <p><i>El partido del derecho penal en la era de los "delitos de dron"</i></p> <p><i>The Criminal Law Match in the Era Of "Drone-Crimes"</i></p> <p>Carla Cucco</p> <hr/> <p>Profili penalistici delle self-driving cars</p> <p><i>Cuestiones de derecho penal en relación a los vehículos de conducción autónoma</i></p> <p><i>Self-driving Cars and Criminal Law</i></p> <p>Alberto Cappellini</p> <hr/> <p>Gli algoritmi predittivi per la commisurazione della pena.</p> <p>A proposito dell'esperienza statunitense nel c.d. evidence-based sentencing</p> <p><i>Los algoritmos predictivos para la determinación de la pena. A propósito de la experiencia estadounidense del "evidence-based sentencing"</i></p> <p><i>Predictive Algorithms for Sentencing. The US Experience of the So-Called Evidence-Based Sentencing</i></p> <p>Luca D'Agostino</p> <hr/> <p>Banche dati, attività informativa e predittività. La garanzia di un diritto penale del fatto.</p> <p><i>Bases de datos, actividades de información y predictibilidad. La garantía de un derecho penal del hecho</i></p> <p><i>Databases, Information Activities and Prediction. The Safeguard of Fact-related Criminal Law</i></p> <p>Pietro Sorbello</p>	<p>268</p> <p>289</p> <p>304</p> <p>325</p> <p>354</p> <p>374</p>
---	--	---

NUOVE TECNOLOGIE E PROCESSO PENALE <i>NUEVAS TECNOLOGÍAS Y PROCESO PENAL</i> <i>NEW TECHNOLOGIES AND CRIMINAL PROCEDURE</i>	<hr/> Algoritmi predittivi: alcune premesse metodologiche <i>Algoritmos predictivos: algunas premisas metodológicas</i> <i>The 'multi-faceted' brain of predictive algorithms.</i> Barbara Occhiuzzi	391
	<hr/> Algoritmi predittivi e discrezionalità del giudice: una nuova sfida per la giustizia penale <i>Algoritmos predictivos y discrecionalidad del juez: un nuevo desafío para la justicia penal</i> <i>Predictive Algorithms and Judicial Discretion: a New Challenge for Criminal Justice</i> Lucia Maldonato	401
	<hr/> Le nuove indagini tecnologiche e la tutela dei diritti fondamentali. L'esperienza del captatore informatico <i>Las nuevas tecnologías de investigación y la tutela de los derechos fundamentales. La experiencia del software espía</i> <i>New IT-based Investigations and Protection of Fundamental Rights. The Case of Spy-software</i> Gaia Caneschi	417
	<hr/> Il controllo occulto e continuativo come categoria probatoria: premesse teoriche di una sistematizzazione <i>El control oculto y continuado como categoría probatoria: premisas teóricas de una sistematización</i> <i>The Hidden and Continuous Control as Evidentiary Notion: Theoretical Premises for a Systematic Analysis</i> Fabio Nicolichia	430
	<hr/> L'accesso transfrontaliero all'electronic evidence, tra esigenze di effettività e tutela dei diritti <i>El acceso transfronterizo a evidencia electrónica, entre exigencias de efectividad y tutela de derechos</i> <i>Transnational Access to Electronic Evidence Between Effectiveness and the Need to Protect Rights</i> Veronica Tondi	439

L'utilizzo dello <i>smartphone</i> alla guida nei delitti di omicidio e lesioni colpose stradali: l'accertamento processuale della colpa attraverso i c.d. <i>file di log</i>.	456
<i>El uso del smartphone al momento de conducir en los delitos de asesinato y lesiones culposas: la verificación procesal de la culpa a través del archivo de registro</i>	
<i>The Usage of Smartphones While Driving and The Road/Traffic-Related Crimes of Manslaughter and Personal Negligence-Based Injuries: the Assessment of Negligence in Court Through the So-Called Log Files.</i>	
Giacomo Maria Evaristi	

Spunti per una riflessione sul rapporto fra biometria e processo penale	465
<i>Ideas para reflexionar sobre la relación entre biometría y proceso penal</i>	
<i>Ideas for a Reflection on the Relationship Between Biometrics and Criminal Trial</i>	
Ernestina Sacchetto	

FINANCIAL CYBERCRIME
CIBERCRIMEN FINANCIERO
FINANCIAL CYBERCRIME

Gli strumenti di prevenzione nazionali ed europei in materia di valute virtuali e riciclaggio

Los instrumentos de prevención nacional y europeos en materia de monedas virtuales y lavado de activos

Domestic and European Preventative Instruments Concerning Virtual Currencies and Money Laundering

CRISTINA INGRAO

*Dottoranda in "Pluralismi giuridici. Prospettive antiche e attuali" presso l'Università di Palermo
cristina.ingrao@unipa.it*

RICICLAGGIO

LAVADO DE ACTIVOS

MONEY LAUNDERING

ABSTRACTS

L'utilizzo crescente di monete virtuali solleva da tempo dibattiti circa il nesso esistente fra le stesse e il mondo del crimine, sul sospetto che tale nuovo strumento di pagamento si presti ad essere sfruttato dalla criminalità come sistema finanziario alternativo, a fini di riciclaggio, in assenza di controlli da parte delle Autorità. Proprio a fronte di tali rischi di recente sono stati adottati, in ambito sovranazionale e nazionale, innovativi strumenti normativi di carattere preventivo; il tema del riciclaggio e delle valute virtuali, infatti, si presta ad essere affrontato, oltre in prospettiva repressiva, anche in prospettiva preventiva. Con il presente lavoro si intende procedere proprio all'analisi degli strumenti preventivi adottati in materia, per individuare quelli più idonei al contrasto di tali nuove pratiche, attraverso lo studio della normativa sovranazionale di settore e al confronto fra la stessa e quella italiana, per giungere ad un'analisi sulla situazione attuale e sulle prospettive sul tema.

La utilización creciente de monedas virtuales plantea desde hace tiempo debates acerca del nexo existente entre las mismas y el mundo del crimen. En efecto, existe la sospecha de que estos nuevos instrumentos de pago sean aprovechados por las organizaciones criminales como sistema financiero alternativo a fines de lavado de activos, debido a la ausencia de controles por parte de la autoridad. Para hacer frente a tales riesgos, recientemente han sido adoptados, tanto a nivel nacional como internacional, instrumentos normativos de carácter preventivo. El presente trabajo tiene por objeto analizar los instrumentos preventivos nacionales y europeos adoptados en la materia, a fin de individuar aquellos más idóneos en el combate de aquellas prácticas.

The increasing use of virtual currencies has posed questions over the time about links with criminal activities, i.e. the possibility of becoming an alternative financial instrument for money laundering purposes in the lack of supervision by the authorities. Recently several preventative measures have been adopted both at the domestic and the supranational level: the risk of money laundering through virtual currencies can be indeed managed also from a preventative perspective. This paper aims to analyse the preventative instruments, in order to identify the most apt to combat unlawful practices, by studying the supranational legislation and comparing it with the Italian one, to analyse the whole scenario and the future developments.

SOMMARIO

1. Premessa. Valute virtuali e riciclaggio: strumenti di prevenzione. – 2. La normativa di riferimento. – 2.1. La Direttiva n. 849/2015/UE e l'assenza di previsioni in materia di criptovalute. – 2.2. La Direttiva n. 843/2018/UE e le differenze con la normativa nazionale prevista dal D.lgs. n. 90/2017. – 3. Osservazioni conclusive: quali prospettive per il futuro?

1.

Premessa. Valute virtuali e riciclaggio: strumenti di prevenzione.

Il tema del riciclaggio e delle valute virtuali (o criptovalute) necessita di essere affrontato, oltre che in prospettiva repressiva, anche in prospettiva preventiva, alla luce dei recenti interventi legislativi che si sono susseguiti in materia e che lasciano numerosi dubbi su una regolamentazione efficace della stessa.

Lo scopo delle attività di prevenzione è, in generale, quello di intercettare anticipatamente le infiltrazioni criminali nel sistema economico legale: in tale attività complessa, una particolare attenzione viene prestata ai mezzi di pagamento, quali strumenti che possono essere impiegati nell'esecuzione delle transazioni finanziarie per finalità di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; il riferimento è, per ciò che a noi interessa, alle valute virtuali. L'utilizzo crescente di monete virtuali, infatti, solleva da tempo discussioni circa il nesso esistente fra le stesse e il mondo del crimine, sul sospetto che tale nuovo strumento di pagamento si presti ad essere sfruttato dalla criminalità al fine trasferire, nascondere e ripulire i proventi di attività illecite, in assenza di controlli da parte delle Autorità.

Del resto, il pericolo che la criptovaluta divenga lo strumento principale per attività di riciclaggio è insito nelle sue caratteristiche, essendo la stessa idonea per natura a dissimulare il valore oggetto del suo trasferimento nella vastità della realtà virtuale. In particolare, la valuta virtuale cumula in sé i vantaggi della moneta elettronica e quelli del contante, in quanto come una banconota è anonimo, e pertanto non richiede la notorietà delle identità delle controparti e della causale di pagamento; ma, essendo digitale, consente trasferimenti per qualunque importo, da pagamenti irrisori al regolamento di traffici commerciali internazionali.

Tecnicamente le criptovalute permettono di effettuare pagamenti *on line* in maniera sicura grazie a tecnologie di tipo *peer to peer* (p2p)¹, che si fondano su “catene di blocchi” (c.d. *blockchain*), costituiti da computer di utenti disseminati in tutto il mondo su cui vengono eseguiti appositi programmi che svolgono funzioni di portamonete (*wallet*).²

A fronte dei rischi connessi a tale sistema finanziario alternativo, come accennato, sono stati adottati, in ambito sovranazionale e nazionale, innovativi strumenti normativi di carattere preventivo.

Il riferimento è, a livello di Unione Europea, alle recenti Direttive antiriciclaggio n. 843/2018/UE e n. 849/2015/UE, relative alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Come si avrà modo di precisare meglio in seguito, la Direttiva del 2015, c.d. IV Direttiva antiriciclaggio, è stata oggetto di modifica e integrazione da parte della Direttiva del 2018, c.d. V Direttiva antiriciclaggio.

Quanto alla normativa nazionale, occorre considerare, in particolare, il D.lgs. n. 90/2017, intitolato “Attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del Regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il Regolamento (CE) n. 1781/2006”, attraverso cui si è inteso implementare, a livello interno, la Direttiva antiriciclaggio del 2015.

Ciò premesso, con il presente lavoro si intende procedere all'analisi degli strumenti normativi a carattere preventivo che negli ultimi anni si sono occupati delle nuove modalità di realizzazione del riciclaggio effettuato attraverso l'uso di valute virtuali, al fine di individuare gli strumenti più idonei al contrasto di tali nuove pratiche. Si procederà, pertanto, allo studio della normativa sovranazionale di settore più recente, cui si è fatto cenno, e al confronto fra la stessa e la normativa italiana, che si è mostrata, nel campo delle valute virtuali, anticipatrice e

¹ L'espressione “*peer to peer*” va intesa nel senso di “pari a pari”, che identifica un rapporto *inter pares*.

² MAJORANA (2018), pp. 630-631.

innovatrice, per giungere a svolgere alcune considerazioni sullo stato della situazione attuale e sulle prospettive in materia.

2.

La normativa di riferimento.

2.1.

La Direttiva n. 849/2015/UE e l'assenza di previsioni in materia di criptovalute.

Punto di partenza dell'analisi degli strumenti preventivi adottati al livello sovranazionale è la Direttiva n. 849/2015/UE, che ha costituito negli anni scorsi il principale strumento giuridico europeo per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario dell'Unione Europea a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, mediante la definizione di un quadro giuridico efficiente e completo per il contrasto della raccolta di beni o di denaro a scopi terroristici.³

La Direttiva, in particolare, ha inteso sia rafforzare la normativa dell'Unione Europea in tema di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, sia garantirne la coerenza con gli *standard* globali stabiliti nelle Raccomandazioni internazionali adottate dal gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) del 2012.

Si compone di VII Capi che afferiscono alle disposizioni generali e finali, nonché a macro categorie di interesse, quali l'adeguata verifica della clientela o le disposizioni per le Autorità di Vigilanza⁴, tutte funzionali al contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; tuttavia, come si avrà modo di approfondire in seguito, non contiene alcun riferimento al nuovo fenomeno delle valute virtuali e del loro utilizzo a fini di riciclaggio.

Suo tratto caratterizzante è senza dubbio l'estensione e la razionalizzazione del principio dell'approccio basato sul rischio (*risk based approach*)⁵ che, a ben vedere, contraddistingueva già la c.d. III Direttiva antiriciclaggio, n. 60/2005/CE.⁶

Tale approccio è finalizzato a valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo insiti nell'esercizio delle attività, finanziarie e professionali, svolte dai destinatari della normativa. Deve guidare, da un lato, il comportamento dei soggetti obbligati e, dall'altro, l'azione di controllo a cui sono chiamate le autorità⁷; la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, infatti, deve necessariamente passare da una piena responsabilizzazione dei soggetti obbligati rispetto alle procedure necessarie per mappare e intercettare il rischio insito nella pratica quotidiana della loro attività professionale.⁸

Oltre all'approccio basato sul rischio la IV Direttiva prevede degli strumenti specifici di contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo, che rappresentano le macro aree cui si è fatto cenno in apertura del paragrafo. Si tratta di mezzi di intervento che consistono nell'assoggettamento agli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo dei prodotti di moneta elettronica, in presenza del superamento di determinate soglie economiche (art. 12), nel rafforzamento delle misure di adeguata verifica della clientela (artt. 18 e ss.), nella previsione di un nuovo registro centralizzato di informazioni riguardanti la proprietà effettiva delle società e dei *trust* (art. 30), nel rafforzamento degli obblighi di segnalazione (artt. 32 e ss.) a carico dei soggetti obbligati e nel rafforzamento degli obblighi di conservazione (art. 40).

L'ultima parte della IV Direttiva è, infine, riservata alle sanzioni (artt. 58 e ss.), in previsione di una loro armonizzazione a livello nazionale. Ciò in quanto tradizionalmente gli Stati membri dispongono di differenti sanzioni e misure amministrative per le violazioni delle disposizioni di natura preventiva e tale diversità nazionale può pregiudicare gli sforzi compiuti

³ ROSSI (2018), p. 26.

⁴ SALVINI (2016), pp. 154-155.

⁵ Il *risk based approach* è espressamente previsto dagli artt. 6, 7 e 8 della IV Direttiva, rispettivamente a livello europeo, nazionale e a livello dei soggetti obbligati.

⁶ Relativa anch'essa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

⁷ ROSSI (2018), p. 26.

⁸ Relazione sull'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e rapporto annuale sull'attività svolta dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, in <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/325614.pdf> (2015), pp. 1 ss.

per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo a livello sovranazionale.

Dall'esposizione svolta dei tratti essenziali della Direttiva del 2015 emerge la mancata estensione agli operatori del settore criptovalutario dell'applicazione della normativa antiriciclaggio.

Tale mancata previsione si è rivelata fallace.

Gli attacchi terroristici che hanno interessato il nord Europa negli ultimi anni, infatti, hanno evidenziato l'emergere di nuove tendenze per quanto attiene alle modalità con cui i gruppi terroristici finanziano e svolgono le proprie operazioni. Alcuni servizi basati sulle moderne tecnologie, come le monete virtuali, in particolare, sono divenuti sempre più popolari come sistemi finanziari alternativi, posto che a lungo sono rimasti al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto europeo o hanno beneficiato di deroghe all'applicazione di obblighi giuridici che con il tempo non hanno più trovato giustificazione. Il *web*, infatti, se, da un lato, ha offerto e offre soluzioni nuove per le operazioni finanziarie, dall'altro, ha fornito la possibilità alla criminalità di giovare di innovativi metodi di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.⁹

Tuttavia, il legislatore europeo si è ben presto reso conto dei rischi connessi ai prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali. Le prime, infatti, beneficiando di un maggior grado di anonimato rispetto ai classici trasferimenti di fondi, possono essere utilizzate per nascondere trasferimenti finanziari, anche importanti, nell'assenza di qualunque tipo di monitoraggio da parte delle Autorità pubbliche e di norme vincolanti sulle condizioni di questo monitoraggio, sia a livello sovranazionale, che dei singoli Stati membri. Possibilità che di fatto si è verificata.

Da qui la necessità di un nuovo intervento legislativo europeo e di una nuova Direttiva, da un lato, per contrastare più efficacemente il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio, avuto, appunto, riguardo dei nuovi strumenti di pagamento nei mercati finanziari come le valute virtuali, e, dall'altro, per stimolare l'adozione di ulteriori misure volte a garantire la maggiore trasparenza delle operazioni finanziarie, delle società e degli altri soggetti giuridici, come i *trust*, per migliorare l'attuale quadro di prevenzione.

Come si avrà modo di precisare meglio in seguito, la nuova Direttiva, proseguendo la strada tracciata dalla precedente, si prefigge l'obiettivo di trovare un equilibrio fra gli interessi in gioco rappresentati, per un verso, dalla protezione della società dalla criminalità e, per altro verso, dalla salvaguardia della stabilità e dell'integrità del sistema finanziario dell'Unione Europea.

2.2.

La Direttiva n. 843/2018/UE e le differenze con la normativa nazionale prevista dal D.lgs. n. 90/2017.

Da quanto esposto in precedenza emerge come siano state molteplici le ragioni che hanno condotto ad intervenire sulla IV Direttiva antiriciclaggio e ad approvare la Direttiva n. 843/2018/UE per contrastare in modo più incisivo il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Con riguardo più specificamente ai passaggi che storicamente hanno portato all'approvazione della V Direttiva, è bene chiarire che, a fine 2015, dopo i tragici fatti di terrorismo che avevano interessato i Paesi del nord Europa, il Consiglio dell'Unione Europea e il Consiglio Europeo avevano richiesto un rafforzamento della normativa di contrasto in materia. Nel luglio del 2016, la Commissione Europea aveva proceduto a pubblicare la Proposta (COM 2016/450) di modifica della IV Direttiva, già in corso di recepimento da parte dei Paesi europei. Proposta che, per ciò che qui interessa, prevedeva l'aspetto della lotta al riciclaggio e ai rischi di finanziamento del terrorismo attraverso il sistema delle valute virtuali. La Commissione proponeva, in particolare, di includere, nell'ambito di applicazione della Direttiva antiriciclaggio, le piattaforme di scambio di valute virtuali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale, con la conseguenza che anche tali soggetti sarebbero stati chiamati ad applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela alle operazioni di cambio di valute virtuali in valute reali, ponendo fine all'anonimato associato a detti scambi, ragione principale della loro fortuna

⁹ SALVINI (2015), p. 203.

quale strumento per porre in essere indisturbatamente attività criminose. Tali previsioni sono poi confluite nella V Direttiva antiriciclaggio (n. 843/2018/UE).

Già la Banca Centrale Europea, in sede di parere della Proposta di modifica della IV Direttiva, aveva mostrato le proprie preoccupazioni in relazione alle valute virtuali e alle differenze tra le stesse e le c.d. valute legali, quali la volatilità associata alle prime, comunemente più elevata di quella delle valute emesse da banche centrali o la cui emissione sia da queste comunque stata autorizzata; volatilità, inoltre, non sempre correlata a fattori economici o finanziari. Altri motivi di preoccupazione mostrati dalla BCE erano stati la circostanza che, a differenza dei possessori di monete legalmente istituite, i detentori di monete virtuali non hanno la garanzia di poterle cambiare in futuro con beni e servizi o con moneta legalmente istituita; nonché l'affidamento riposto dagli operatori economici sulle valute virtuali, che, in caso di notevole futuro incremento, può potenzialmente incidere sul controllo esercitato dalle banche centrali sull'offerta di moneta, con rischi per la stabilità dei prezzi.¹⁰

Ad un'analisi più ravvicinata della V Direttiva si nota la fondamentale circostanza che, mentre le precedenti Direttive europee in materia di antiriciclaggio hanno generalmente fatto seguito alle Raccomandazioni pubblicate dal GAFI in ambito OCSE¹¹, la V Direttiva antiriciclaggio, invece, non è stata preceduta da una nuova versione delle Raccomandazioni del GAFI. L'aggiornamento del 2016 delle Raccomandazioni GAFI del 2012, infatti, non indica i profili specifici contenuti della V Direttiva, che, come accennato, è volta essenzialmente ad adeguare la normativa di settore ai rischi connessi alle valute virtuali. Ciò in quanto le Raccomandazioni internazionali in materia di criptovalute e rischi di riciclaggio erano già state formulate al momento dell'adozione della Direttiva del 2015.¹²

Ciò premesso, la Direttiva del 2018, con riguardo alle *virtual currencies*, interviene ampliando soggettivamente la portata della normativa antiriciclaggio, includendovi, come accennato, anche i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

In relazione a ciò, in verità, l'Italia disponeva già prima dell'adozione della menzionata Direttiva di una legislazione innovativa e anticipatrice, spinta dalla particolare sensibilità del sistema economico italiano ai fenomeni di criminalità.

In particolare, il D.lgs. n. 90/2017, nell'attuare la Direttiva del 2015, precorrendo l'orientamento del legislatore europeo, aveva provveduto a fornire una definizione di "valuta virtuale"¹³

¹⁰ Così si legge nel Parere della Banca Centrale Europea del 12 ottobre 2016.

¹¹ Più specificamente, la I Direttiva, n. 308/1991/CE, fissava gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette, ponendoli a carico dei soli enti creditizi e finanziari. Ad essa l'Italia si è adeguata con il d.l. n. 143/1991, recante "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio". Dieci anni dopo, la II Direttiva, n. 97/2001/CE, estendeva l'ambito di applicazione degli obblighi suddetti anche ai professionisti; tale Direttiva in Italia è stata ratificata attraverso il D.Lgs. n. 56/2004, in vigore fino al 29 dicembre 2007, in quanto abrogato dall'art. 64, lett. d) del D.Lgs. n. 231/2007. La III Direttiva, n. 60/2005/CE, invece, applicava al contrasto del terrorismo internazionale le metodologie e gli obblighi già sperimentati contro il riciclaggio del denaro sporco; con essa vengono abrogate le precedenti Direttive e recepite le 40 Raccomandazioni della FAFT. Alla Direttiva è stata data attuazione in Italia attraverso il D.Lgs. n. 231/2007. Infine, la IV Direttiva, n. 849/2015/UE, facendo seguito alle nuove Raccomandazioni GAFI del 2012, recava importanti novità di sistema quali l'obbligo di criminalizzare i reati fiscali, facendone così presupposto del riciclaggio, l'istituzione di un registro nazionale dei beneficiari effettivi e l'assoggettamento a stringenti controlli per l'operatività delle persone politicamente esposte.

¹² Il report del GAFI, "Virtual Currencies – Potential AML/CFT Risks", del giugno 2014 auspicava un intervento delle istituzioni europee per definire un quadro normativo armonizzato che riservasse l'operatività in valute virtuali a soggetti autorizzati, per i rischi di ricostruzione della traccia finanziaria posti dal loro anonimato, dalla mancanza di norme e di autorità di controllo, dalla complessità delle strutture usate e dei soggetti coinvolti, distribuiti tra diversi Paesi e giurisdizioni. Nello stesso senso, nel luglio 2014, la *European Banking Authority*, nel suo "Opinion on 'virtual currencies'", individuava i profili di rischio che la negoziazione delle criptovalute poteva comportare per gli utilizzatori, i partecipanti al mercato, l'integrità e la stabilità del sistema finanziario e del sistema dei pagamenti, gli intermediari e le autorità di regolamentazione. Il documento si chiudeva auspicando anch'esso un intervento delle istituzioni europee per definire un quadro normativo armonizzato, che riservasse l'operatività in valute virtuali a soggetti autorizzati. Nel gennaio 2015, infine, anche l'Unità di Informazione Finanziaria italiana, nel documento "Utilizzo anomalo delle valute virtuali", sottolineava i potenziali effetti per il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo resi possibili dall'anonimato delle transazioni in valute virtuali, dall'operatività *on line* e dal fatto che le operazioni effettuate con valute virtuali avvengono fra soggetti che possono operare in Stati diversi, anche in Paesi a rischio.

¹³ La nozione di moneta virtuale fornita dal D.Lgs. n. 90/2017 è sovrapponibile a quella prevista già dalla Proposta di modifica avanzata dalla Commissione poi confluita nella V Direttiva. In particolare, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. qq), D.Lgs. n. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017 per moneta virtuale si intende la "rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente". Rispetto alle definizioni sinora elaborate è posto in risalto l'impiego delle valute virtuali quale mezzo di scambio, restando invece tralasciata la loro possibile detenzione a scopo di investimento.

Prima di allora l'ordinamento nazionale era sprovvisto di una definizione delle valute virtuali, tematica affidata agli esercizi della dottrina e delle autorità pubbliche, sovente carenti di visione organica, nella consapevolezza del carattere relativo di ogni catalogazione. In dottrina si ricorda BOCCHINI (2017), p. 27.

La Direttiva 2018, aggiungendo il punto 18) alla Direttiva del 2015, prevede quanto segue:

e, poi, ad inserire tra i soggetti tenuti al rispetto delle regole antiriciclaggio “i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso (c.d. exchange)”.

Tuttavia, sul punto occorre fare una precisazione.

In Italia l'estensione della disciplina antiriciclaggio operata dal citato D.lgs. del 2017 ha riguardato i soli *exchangers* (o *virtual currency exchangers*), cioè coloro (persone fisiche o giuridiche) che offrono agli *users* servizi di cambio di moneta virtuale con moneta legale o metalli preziosi (e viceversa), in cambio di una commissione.¹⁴ Tale estensione era stata dettata dalla constatazione che tali soggetti sono gli unici operatori che, occupandosi del cambio fra cripto-valute e moneta reale, sono in grado di identificare le persone che danno luogo a tali transazioni. Nella prospettiva legislativa, pertanto, la regolamentazione degli *exchangers* avrebbe dovuto condurre al massimo effetto con il minimo investimento di risorse e massima concentrazione dei controlli.¹⁵

Come accennato, il D. Lgs. n. 90/2017¹⁶ ha introdotto per gli “scambiatori” l'obbligo di iscrizione in una sezione speciale del registro dei cambiavalute tenuto dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori, *ex art. 128 undecies* TUB, parificandoli così ai tradizionali cambiavalute e sottoponendoli, pertanto, alle disposizioni antiriciclaggio.¹⁷ In virtù di queste disposizioni essi sono tenuti all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui agli artt. 17 ss. del D.lgs. n. 231/2007, nonché alla conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni raccolte (*ex artt. 31 e ss.*). Inoltre, qualora nutrano il sospetto che l'attività di cambio sia riconducibile ad operazioni di riciclaggio, sono tenuti a segnalare l'operazione sospetta alla Unità di Informazione Finanziaria italiana.

In tema di adeguata verifica della clientela, in particolare, l'art. 18 del D.lgs. n. 231/2007 impone una nutrita serie di adempimenti formali: l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente o dell'esecutore attraverso un documento d'identità, nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile; l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, le misure che consentano di ricostruire l'assetto proprietario e di controllo del cliente; l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività summenzionate, anche riguardo al controllo della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente.

Se questi sono gli obblighi di adeguata verifica della clientela a cui sono tenuti i soggetti obbligati è evidente che l'anonimato che caratterizza il sistema delle valute virtuali non agevola il loro assolvimento, specie con riferimento all'identificazione del titolare effettivo.¹⁸

Nel caso di inosservanza dei suddetti obblighi relativi agli *exchangers* possono essere contestate una o più delle fattispecie penali delineate dall'art. 55 del D.lgs. n. 231/2007 citato, che punisce le violazioni gravi degli obblighi previsti legislativamente caratterizzate da frodolenza. Il riferimento è, nella specie, all'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela mediante falsificazione dei dati e delle informazioni relative al cliente o l'utilizzo di

¹⁴ «valute virtuali»: una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente”.

Il successivo punto 19), invece, definisce il «prestatore di servizi di portafoglio digitale». Tale è “un soggetto che fornisce servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”.

¹⁴ Quali strumenti di pagamento gli *exchangers* ammettono, oltre che il denaro contante, i bonifici bancari, le carte di credito e le valute virtuali.

¹⁵ MAJORANA (2018), p. 634.

¹⁶ Attraverso una modifica della normativa prevista dall'art. 17 bis del D. Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010, a cui sono stati aggiunti i commi 8 bis e 8 ter.

In particolare, l'art. 17 bis, co. 8 bis, prevede che: “Le previsioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, come definiti nell'art. 1, co. 2, lett. ff), del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni tenuti, in forza della presente disposizione, all'iscrizione in una sezione speciale del registro di cui al co. 1”.

Il successivo comma 8 ter, invece, dispone che: “Ai fini dell'efficiente popolamento della sezione speciale di cui al comma 8 bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze la propria operatività sul territorio nazionale. La comunicazione costituisce condizione essenziale per l'esercizio legale dell'attività da parte dei suddetti prestatori. Con il decreto di cui al presente comma sono stabilite forme di cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le forze di polizia, idonee ad interdire l'erogazione dei servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale da parte dei prestatori che non ottemperino all'obbligo di comunicazione”.

¹⁷ ACCINNI (2018), p. 20.

¹⁸ MAJORANA (2018), p. 635.

tali dati; alla violazione degli obblighi di conservazione mediante l'acquisizione di dati falsi, informazioni non veritiere o tramite il ricorso a mezzi fraudolenti per pregiudicare la corretta conservazione dei dati; alla violazione dell'obbligo di fornire dati e informazioni per l'adeguata verifica con omissione o consegna di dati falsi e, infine, alla comunicazione a terzi dell'avvenuta segnalazione.¹⁹

Inoltre, agli *exchangers* che non dovessero segnalare operazioni sospette si potrebbe astrattamente contestare un concorso nell'altrui reato di riciclaggio, di cui all'art. 648 *bis* c.p., dovendo in ogni caso essere provata la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, ossia il dolo generico, consistente nella rappresentazione della provenienza delittuosa dei beni e nella volontà di compiere le attività relative ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa stessa, ciò in conformità con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nell'ipotesi di un direttore di banca che aveva autorizzato operazioni sospette.²⁰

A quanto fino a qui detto si aggiunga, infine, che esistono diverse tipologie di *exchangers*. Vi sono quelli che impongono il contatto fisico con il cliente e quelli virtuali. Mentre i primi possono seguire le normali procedure di adempimento per la verifica della clientela, i secondi restano nel limbo, considerato che la previsione di identificazione a distanza necessita di idonee forme e modalità (art. 19, co. 1, n. 5, D.Lgs. n. 231/2007) che, però, non sono ancora state definite dalle autorità di settore.²¹ È, pertanto, evidente che alla diversa natura degli *exchangers* corrispondono problematiche diverse.²²

Nonostante le ragionevoli motivazioni che hanno condotto all'estensione della normativa antiriciclaggio ai soli *exchangers*, di cui si è detto, tale previsione era stata oggetto di critica, ancora una volta, da parte della Banca Centrale Europea, perché giudicata insufficiente. Ciò in quanto il ruolo svolto dagli "scambiatori" nel palcoscenico del sistema di criptovalute è meramente eventuale, perché, da un lato, qualunque privato che intende procurarsi moneta virtuale non deve necessariamente rivolgersi ad una società professionista di *exchange* per ottenere la valuta in questione, dall'altro, la valuta virtuale profitto del reato presupposto non deve obbligatoriamente essere scambiata in moneta reale, potendo continuare a circolare nel mondo virtuale o essere scambiata con ulteriori valute convertibili, che potrebbero trovare la via d'uscita senza passare dai soggetti obbligati.²³

Anche per ovviare all'insufficienza già emersa con riguardo alla normativa italiana la Direttiva del 2018 ha esteso l'applicazione della disciplina antiriciclaggio anche ai c.d. *wallet providers*, cioè coloro che rendono un servizio di conservazione (*storage*) di criptovalute a favore degli utenti delle stesse dietro corrispettivo.²⁴ Essi facilitano l'esecuzione delle transazioni non solo con gli *exchangers*, ma anche con i *merchants*, che accettano di ricevere valuta virtuale in cambio della fornitura di beni o servizi. Anche i *wallet providers*, quindi, svolgono un'attività "ponte" tra il mondo reale delle valute aventi corso legale e quello virtuale delle criptovalute.²⁵ Tuttavia, a ben vedere, anche il ruolo di questi ultimi si rivela eventuale, essendo discrezionale la scelta di depositare le proprie criptovalute in un portafoglio elettronico, c.d. *wallet*, potendo l'utente, invece, conservare le proprie monete nel "portfolio" personale.²⁶ Anche rispetto a questa estensione, peraltro, la Banca Centrale Europea si era mostrata critica.

Da quanto fin qui esposto emerge che la scelta di sottoporre alla disciplina antiriciclaggio soggetti solo eventualmente ricompresi nella transazione non è utile ad affievolire l'elevata minaccia di riciclaggio intrinsecamente presente nelle caratteristiche delle monete virtuali. A ciò

¹⁹ LUCEV e BONCOMPAGNI (2018), pp. 3-4.

²⁰ Cass. pen., Sez. II, 14 gennaio 2016, n. 9472.

²¹ Art. 19, comma 1, n. 5):

"1. I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità:

a) l'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo. L'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:
(...)

5) per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza...".

²² MAJORANA (2018), p. 630.

²³ In tal senso il citato Parere della Banca Centrale Europea del 12 ottobre 2016.

²⁴ Tale servizio è assimilabile a quello previsto dall'art. 1834 c.c., rubricato "Depositi di danaro".

²⁵ LA ROCCA (2015), p. 210.

²⁶ MESSINA (2017), p. 381.

si aggiunga che nella vigenza della vecchia Direttiva solo il nostro Paese aveva previsto l'estensione agli *exchangers* degli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio; tale circostanza evidentemente riduceva drasticamente l'efficacia delle nuove disposizioni, stante la facilità di operare *on line* su altre aree geografiche non altrettanto avanzate dal punto di vista normativo, e la conseguente possibilità di una facile elusione della normativa italiana.

Ciò nonostante, non può tacersi che diversi Stati dell'Unione Europea già nel vigore della Direttiva del 2015, avevano avvertito la necessità di intervenire in materia, attraverso proposte di regolamentazione adeguata delle valute virtuali, per contrastare il loro uso illecito e sottoporle ad adeguati controlli, a tutela degli investitori e del sistema finanziario tutto.

In Germania, ad esempio, le criptovalute sono oramai pacificamente ritenute unità di conto e, dunque, strumenti finanziari ai sensi della normativa nazionale, e come tali vengono regolamentate. In Francia, invece, una commissione del Ministero delle Finanze è impegnata nella redazione di regole per vigilare sullo sviluppo delle valute virtuali con lo scopo di evitare rischi di speculazione e manipolazione finanziaria.²⁷

La nuova Direttiva, prevedendo l'estensione a livello sovranazionale della normativa antiriciclaggio ai prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e legali e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale, dovrebbe condurre ad un superamento di tale situazione frammentaria ed a una regolamentazione più unitaria del settore.²⁸ È chiaro, infatti, che la condizione necessaria per un adeguato sistema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo è l'armonizzazione della risposta punitiva, attuata mediante un sistema di sanzioni e misure comuni, da adottarsi almeno con riguardo alle violazioni gravi, ripetute o sistematiche degli obblighi relativi alle misure di adeguata verifica della clientela, alla conservazione dei documenti, alla segnalazione delle operazioni sospette e controlli interni dei soggetti obbligati.²⁹

Infine, l'ultima novità interessante della Direttiva n. 843/2018/UE è rappresentata dalla possibilità per le *Financial Intelligence Unit* di ciascun Paese membro di ottenere le informazioni che consentano di associare gli indirizzi della valuta virtuale alla reale identità del proprietario della stessa e l'ulteriore possibilità di "*consentire agli utenti di presentare, su base volontaria, un'autodichiarazione alle autorità designate*".³⁰ Queste previsioni mirano precipuamente ad erodere, per quanto possibile, il carattere dell'anonimato delle criptovalute, per ottenere una maggiore trasparenza del sistema e, per tale via, una maggiore possibilità di controllo pubblico dello stesso. L'applicazione pratica di questa ultima previsione può riservare interessanti sviluppi nel contrasto al riciclaggio commesso attraverso le valute virtuali.

3. Osservazioni conclusive: quali prospettive per il futuro?

Alla luce di quanto esposto fino a qui è possibile svolgere qualche riflessione.

L'innovativo meccanismo delle valute virtuali ha enormi potenzialità e rappresenta una opportunità di sviluppo importante del sistema finanziario. La criptovaluta, come chiarito, infatti, cumula in sé i vantaggi della moneta elettronica e del contante; il sistema consente la consegna digitale *brevi manu* di valute virtuali in pochi minuti, in qualsiasi parte del mondo. Il "tempo" diviene un fattore neutrale, che non arreca vantaggi o danni ad alcuna delle controparti, con la conseguenza che le criptovalute non sono legate a fenomeni quali l'inflazione, gli interessi e il costo associato alla proprietà o al possesso di valuta reale.³¹ L'utilizzo del *web*, poi, come luogo di negoziazione rende il sistema accessibile ad una enorme platea di potenziali investitori, favorendone l'ascesa e il carattere transfrontaliero. A ciò si aggiunga, infine, che le valute virtuali rappresentano il traguardo dei sostenitori di quella corrente di pensiero, promotrice di una democratizzazione del sistema finanziario, caratterizzata dall'assenza di intermediari e di controllo statale, diretta alla creazione di una economia e di un mercato liberi, contraddistinti da una regolamentazione rimessa in via esclusiva alla *community* degli utenti.³²

Sarebbe, tuttavia, ingenuo pensare alle valute virtuali come esenti da criticità.

²⁷ DI VIZIO (2018), p. 25.

²⁸ A riprova di ciò, qualche settimana fa l'Irlanda ha adottato un progetto di legge di attuazione della V Direttiva europea finalizzato ad estendere ai prestatori di valute virtuali e ai *wallet providers* la disciplina antiriciclaggio.

²⁹ SALVINI (2016), p. 166.

³⁰ Così l'art. 65, rubricato "*Relazione*", della Direttiva del 2015 come sostituito dalla Direttiva del 2018.

³¹ CHIRIATTI (2015).

³² STURZO (2018), p. 20.

In particolare, la volatilità dei prezzi che le caratterizza, potenzialmente sfruttabile dai soggetti con maggiori competenze tecnologiche; il loro consistente sviluppo fuori dei confini della regolamentazione finanziaria, più incline ai fenomeni fraudolenti; l'utilizzo di piattaforme di scambio prive di disciplina e di protezioni legali per le perdite connesse ai fondi detenuti sui portafogli digitali presenti su di esse, con il rischio di una perdita definitiva del capitale investito nel caso di un loro fallimento; nonché la non impermeabilità dei portafogli digitali agli *hackers* sono aspetti che preoccupano e che impongono di verificare in che termini il diritto penale può oggi fronteggiare i profili più pericolosi del fenomeno e soddisfare le esigenze di protezione che essi impongono.³³

In generale, l'assenza di una cornice legislativa chiara e la situazione di totale incertezza giuridica in cui le valute virtuali sono state utilizzate fin dalla loro nascita hanno costituito fattori di agevolazione della possibilità di un uso distorto delle stesse per la realizzazione di attività criminali. E a fronte di un utilizzo illecito delle criptovalute sempre più diffuso, una effettiva attività di contrasto a tale tendenza richiede un adeguamento degli strumenti di prevenzione e di contrasto, non tanto sul piano della tipizzazione di nuove fattispecie penali, ritenendosi quelle esistenti adeguate, quanto, piuttosto, su quello della disciplina preventiva, rispetto alla quale servono regole più efficaci. Se è vero, infatti, che l'attività di prevenzione consente di intercettare anticipatamente le infiltrazioni criminali nel sistema legale, attraverso il potenziamento di strumenti preventivi si può agire per impedire che, come già avvenuto, le valute virtuali, vengano utilizzate per facilitare la realizzazione di reati gravi e di forte allarme sociale come quelli legati al terrorismo o distorsivi dell'economia legale come, per quello che qui interessa, il riciclaggio.

Di certo, l'aver provveduto ad estendere, prima a livello nazionale e poi a livello europeo, la platea dei soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio ha rappresentato un passo importante, sul piano preventivo, per il contrasto al riciclaggio realizzato attraverso valute virtuali, in quanto tale estensione è funzionale a garantire una risposta al fenomeno più forte e unitaria a livello sovranazionale, con importanti riflessi anche sul piano dei singoli Stati membri. Come già accennato, infatti, un meccanismo di contrasto efficace al sistema criminale predetto passa necessariamente dall'armonizzazione della risposta punitiva.

Tuttavia, ciò potrebbe non essere decisivo, in quanto la necessità di sottoporre alla disciplina antiriciclaggio i soggetti che operano con le valute virtuali finisce inevitabilmente per cozzare con le caratteristiche proprie delle stesse, l'anonimato e la scarsa tracciabilità *in primis*, e ciò rende gli effetti di tale estensione parziali e non sempre soddisfacenti in un'ottica di contrasto preventivo.

A riprova di ciò, l'impossibilità tecnica di seguire il denaro (*follow the money*) sul *web*, come avviene normalmente al fine di accertare e contestare reati come il riciclaggio, ha portato a poterlo registrare e monitorare solamente in uscita dal mondo reale o attenderlo al momento dell'uscita dal mondo virtuale (*wait for the money*).³⁴ Da qui l'estensione in termini di applicabilità della normativa antiriciclaggio a coloro che in queste fasi operano; il riferimento è, in primo luogo, agli "scambiatori" di moneta virtuale in moneta legale, come è avvenuto in Italia. Come già visto, però, l'estensione soggettiva della normativa antiriciclaggio non è stata priva di critiche, in quanto essa ha interessato soggetti non necessariamente ricompresi nella transazione, con la conseguenza che tale ampliamento non ha smorzato significativamente la minaccia di riciclaggio presente nelle caratteristiche proprie delle criptovalute. Senza trascurare i problemi connessi all'assenza di regolamentazione di settore per alcuni di questi soggetti, come gli *exchangers* c.d. virtuali, che restano nel limbo circa le modalità di controllo della clientela a distanza, che necessita di forme e modalità idonee non ancora definite dalle autorità di settore.

D'altro canto, però, come è stato condivisibilmente osservato, «*fino a quando non sarà possibile istituire regole che presidano la rete dall'interno, sarà necessario costruire una "cinta daziaria" dotata di alcune "porte" per individuare chi e che cosa passa dal mondo reale a quello virtuale e viceversa*».³⁵ Quanto detto fino a qui dimostra che quello dei soggetti cui applicare la disciplina antiriciclaggio continua ad essere un aspetto importante su cui riflettere, soprattutto in vista dell'applicazione della nuova Direttiva.

Sul punto, peraltro, la stessa V Direttiva antiriciclaggio non ha mancato di richiamare

³³ DI VIZIO (2018), p. 23.

³⁴ MAJORANA (2018), p. 634.

³⁵ MAJORANA (2018), p. 630.

le autorità competenti a potenziare la propria capacità di monitorare, attraverso i soggetti obbligati, l'uso delle valute virtuali, in modo da consentire un approccio equilibrato e proporzionale, a tutela dei progressi tecnici e dell'elevato livello di trasparenza raggiunto in materia di finanziamenti alternativi.³⁶

In ultima analisi, consapevoli delle criticità e delle opportunità proprie delle nuove tecnologie quali le criptovalute, l'obiettivo da perseguire per il futuro deve essere quello di garantire l'eventuale sviluppo di nuovi mercati finanziari in modo compatibile con la tutela del sistema economico-finanziario e dei soggetti che a vario titolo vi operano³⁷, rafforzando le attività e gli strumenti di prevenzione e di monitoraggio degli stessi, tanto a livello nazionale, che sovranazionale, anche attraverso il ricorso ad agenzie di supporto private, quali *Elliptic* e *Chainalysis*, le quali dispongono di conoscenze specifiche e *software* dedicati al riconoscimento degli schemi di riciclaggio che spesso mancano alle Autorità pubbliche.

Bibliografia

ACCINNI, Giovanni Paolo (2018): "Profili di rilevanza penale delle "criptovalute" (nella riforma della disciplina antiriciclaggio del 2017)", *www.archiviopenale.it*, 1, pp. 1- 20

AMATO, Massimo e FANTACCI, Luca (2016): "Per un pugno di *Bitcoin* – Rischi e opportunità delle monete virtuali", (Milano, Università Bocconi Editore)

BOCCHINI, Roberto (2017): "Lo sviluppo della moneta virtuale: primi tentativi di inquadramento e disciplina tra prospettive economiche e giuridiche", *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 1, pp. 27 -52

CAPACCIOLI, Stefano (2015): "Criptovalute e *bitcoin*: un'analisi giuridica", (Milano, Giuffrè)

CHIRIATTI, Massimo (2015): "Con i *bitcoin* il tempo non è più denaro", <http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2015/08/01/con-i-bitcoin-il-tempo-non-epiudenaro/>

D'AGOSTINO, Luca (2017): "Operazioni di emissione, cambio e trasferimento di criptovaluta: considerazioni sui profili di esercizio (abusivo) di attività finanziaria a seguito dell'emmanazione del D. Lgs. 90/2017", *Rivista di Diritto Bancario*, <http://www.diritto bancario.it/rivista/fianza/mercati-finanziari-e-regole-di-sistema/operazioni-emissione-cambio-e-trasferimento-criptovaluta-considerazioni>

DE FLAMMINEIS, Siro (2017): "Gli strumenti di prevenzione del riciclaggio - L'esperienza italiana nel quadro della quarta direttiva europea e prime osservazioni sullo schema di decreto attuativo", *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 5, pp. 259 -270

DI VIZIO, Fabio (2018): "Le cinte daziarie del diritto penale alla prova delle valute virtuali degli internauti. Lo statuto delle valute virtuali: le discipline e i controlli", *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 10, pp. 21-81

GIACOMETTI, Tatiana e FORMENTI, Oliviero (2017), "La nuova disciplina del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 7-8, pp. 195-198

LA ROCCA, Laura (2015): "La prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nelle nuove forme di pagamento. Focus sulle valute virtuali", *Analisi Giuridica dell'Economia*, 1, pp. 201-222

LUCEV, Riccardo e BONCOMPAGNI, Federico (2018): "Criptovalute e profili di rischio penale nella attività degli *exchanger*", *Giurisprudenza penale web*, 3, pp. 1-8

³⁶ DI VIZIO (2018), p. 81.

³⁷ LA ROCCA (2015), p. 222.

MAJORANA, Daniele (2018): “Disciplina giuridica e fiscale delle criptovalute: sfida al legislatore dal *web*”, *Corriere tributario*, 8, pp. 630-636

MESSINA, Enrico (2017): “Bitcoin e riciclaggio”, in QUATTROCIOCCI, Bernardino (a cura di): *Norme, regole e prassi nell'economia dell'antiriciclaggio internazionale* (Torino, Giappichelli), pp. 381-386

ROMANO, Francesca (2018): “Disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del terrorismo”, in ANTOLISEI, Francesco: *Manuale di diritto penale, Leggi complementari*, vol. I, XV, GROSSO, Carlo Federico (a cura di), (Milano, Giuffrè), pp. 597-613

ROSSI, Alessandra (2018): “Prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo: finalità e novità normative”, *Diritto penale e processo*, 1, pp. 25-41

SALVINI, Omar (2015): “Potenziamento e proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate”, in AA.VV.: *Antiterrorismo. Commento organico al d.l. 18 febbraio 2015* (Roma, Dike), pp. 203-220

SALVINI, Omar (2016): “Il contrasto all'abuso del sistema finanziario per scopi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo: la IV Direttiva (EU) 2015/849, tra coordinamento e cooperazione”, *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, pp. 148-188

SORBELLO, Pietro (2015): “Segnalazione di operazioni sospette e posizione di garanzia. ammissibilità e limiti del concorso per omissione nel delitto di riciclaggio”, *L'Indice Penale*, pp. 437- 471

STURZO, Ludovica (2018): “Bitcoin e riciclaggio 2.0”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 5, pp. 19-34

TROYER, Luca e ZANCAN, Monica (2017): “Verso una nuova Direttiva in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 3, pp. 365-369



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>